

R. Ist. Fall. 165/2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale C.P. di Venezia, sezione fallimentare, composto dai Magistrati:

dott. Daniela Bruni, Presidente, rel

dott. Silvia Bianchi, Giudice

dott. Sara Pitinari, Giudice

riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente

SENTENZA

oggetto: dichiarazione di stato di insolvenza a norma degli artt. 3 ss. D. Lgs. 8 luglio 199 n. 270;

premesso che con ricorso depositato in data 13 giugno 2019 Giuseppe Stefanel, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, giusta poteri allo stesso attribuiti con delibera consiliare del 12 giugno 2019, ha chiesto la dichiarazione dello stato di insolvenza, ai sensi del D. Lgs. n. 270/1999, della rappresentata Stefanel S.p.A., con sede legale in Ponte di Piave (TV), Via Postumia 85, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Treviso-Belluno 01413940261, R.E.A. n. 154803, P.IVA 01413940261;

considerato che all'udienza fissata del 2 luglio 2019 è comparso l'AD della società, in uno con i suoi difensori, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; è pervenuto altresì parere conforme del Ministero dello Sviluppo Economico;

considerata la completezza della documentazione depositata;

ritenuta la propria competenza per territorio, pur avendo la società istante sede legale nel circondario del Tribunale di Treviso, perché gli articoli 27, primo comma, e 350 del D. Lgs. n. 12 gennaio 2019 n. 14, già entrati in vigore dal 14 marzo 2019, determinano la competenza distrettuale del tribunale di Venezia; infatti il riferimento alla "sede delle sezioni specializzate in materie di imprese ex D. Lgs. n. 168/2003" vale ad individuare il Tribunale competente per tutto il distretto veneto senza immutazione della competenza funzionale delle sezioni per l'impresa: pertanto l'attribuzione delle materie richiamate dal citato art. 27 rimane regolata dalla tabella in vigore di questo Tribunale che individua la sezione in epigrafe;



considerato che la società richiedente è imprenditore commerciale, operante nel commercio di articoli di abbigliamento, e che lo stato di insolvenza (*rectius* l'evoluzione da stato di crisi a insolvenza) è espressamente riconosciuto nel ricorso (paragrafo VII);

considerato altresì che sussistono i presupposti specifici di cui all'art. 2 del D. Lgs n. 270/1999

perché alla data attuale la società occupa n. 218 unità FTE e perché il numero dei dipendenti è sempre stato superiore a 200 nell'ultimo anno;

perché l'indebitamento complessivo al 30 aprile 2019, pari a € 132.248.434,66, è ben superiore, non solo ai due terzi dei ricavi delle vendite del periodo (€ 14.246.624,65) ma anche ai due terzi dell'attivo del medesimo periodo (€ 100.145.484,34); inoltre il medesimo rapporto percentuale tra indebitamento e ricavi e/o attivo si constata anche ove sia fatto riferimento alle corrispondenti poste del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018;

rilevato che, per non pregiudicare l'eventuale procedura di salvataggio, appare necessario mantenere la gestione della società in capo all'organo amministrativo della Stefanel spa essendo essenziale preservare la continuità aziendale sotto tutti gli aspetti peculiari dell'attività in concreto esercitata (vendita ma anche approvvigionamento negozi, rapporti con i fornitori ) e provvedere ai pagamenti esposti nel piano di cassa mensile e riepilogo pagamenti, come da doc 52 allegato al ricorso, salvo un limite massimo per operazione e salva la vigilanza del Commissario giudiziale;

P.Q.M.

visti gli artt. 2 e s. della legge 8 luglio 1999 n. 270

Dichiara lo stato di insolvenza della società Stefanel S.p.A., in persona del l. r. *pro tempore*, avente sede legale in Ponte di Piave (TV), Via Postumia 85, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Treviso-Belluno 01413940261, R.E.A. n. 154803, P.IVA 01413940261;

Nomina

la dott.ssa Daniela Bruni Giudice Delegato per la procedura e Commissario giudiziale l'avv. Raffaele Capiello, nato a Roma il 17 settembre 1968;

ORDINA

Alla società Il deposito delle scritture contabili e fiscali entro 2 giorni, se non già eseguito;

Stabilisce



il giorno 3 dicembre 2019 alle ore 10.30 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato, aula da destinarsi;

ASSEGNA

il termine perentorio di gg. 30 prima della suddetta adunanza ai creditori e a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su beni mobili o immobili di proprietà o possesso della società fallita perché presentino le relative domande di insinuazione direttamente al Commissario giudiziale all'indirizzo di posta elettronica certificata che sarà da quest'ultimo adottato al più presto ed indicato nell'avviso ex art.92 l.f.;

Dispone

che la gestione dell'impresa rimanga affidata alla società ricorrente in persona dell'organo amministrativo che potrà provvedere alla gestione ordinaria, ivi compresi i pagamenti previsti dal piano di cassa mensile e riepilogo pagamenti, di cui al doc. 52 allegato al ricorso, con il limite di € 200.000,00 per ogni singola operazione, salva la vigilanza del Commissario giudiziale e salvo rendiconto mensile al medesimo;

Ordina

la pubblicazione della presente sentenza nelle forme di cui all'art. 17 L. Fall, la comunicazione entro tre giorni al Ministero dell'Industria. F. e la iscrizione a Registro Imprese.

Dispone la prenotazione a debito e/o l'anticipazione da parte dell'erario del contributo unificato di cui all'art. 146 del d.p.r. n. 115/2002 fino all'acquisizione della necessaria liquidità.

Così deciso in Venezia, 03/07/2019

Il Presidente rel ed est

